

REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER LE CONFRATERNITE DEL COMUNE DI TROINA

Art. 1°) Le confraternite del Comune di Troina pur mantenendo in vigore ognuna i propri statuti, purché approvati dalle Ecc.mo Ordinario Diocesano, saranno tutte obbligate alla osservanza del presente regolamento il quale modifica di autorità quei punti ad esso non corrispondenti degli Statuti particolari.

Art. 2°) Ogni confraternita ai sensi del Can.709 del Codice di D.C. non può prestare la sua opera nelle sacre funzioni se non vestita dell'abito proprio. Quello che si dice della confraternita *collegialiter* deve intendersi anche di ogni singolo confrate.

Art. 3°) Tutte le confraternite ai sensi del Codice di D.C. dipendono in tutto dall'Ecc.Ordinario Diocesano il quale, anche a mezzo di un suo Delegato, ne esercita il controllo. E' sua facoltà di approvare o correggere gli Statuti, confermare la nomina dei Superiori e rimuoverli se indegni, approvare i conti consuntivi annuali nonché i bilanci preventivi, nominare per ciascuna l'assistente Ecclesiastico, e quant'altro crederà di volere disporre, a norma dei SS. Canonici.

Art. 4°) Tutte le confraternite sono obbligate ad intervenire collegialiter e con il proprio abito e insegne alle processioni consuete ed a quelle altre che eventualmente potranno essere indette dal l'Ecc.mo Ordinario. Sono obbligatorie per tutte le processioni del Corpus Domini, della Reliquia del Patrono San Silvestro e della adorazione del SS. Sacramento durante i primi tre giorni della settimana Santa.

Art. 5°) In tutte le processioni i confrati vestiti dell'abito proprio devono mantenere un contegno dignitoso e improntato a pietà cristiana. Il Rettore della Confraternita risponde del buon ordine di essa dinanzi all'Autorità ecclesiastica locale, e perciò è consigliabile che il V. Rettore e primo congiunto occupi il posto in testa dopo lo stendardo. Ogni confraternita incontrandosi con una altra prima della processione, deve aprire le proprie file e lasciare passare quella che esce dalla Chiesa; ognuna poi dopo la processione occupi nella Chiesa il proprio posto secondo la consuetudine e così pure nello sfilamento della processione.

Art. 6°) Gli eventuali disordini di qualche confraternita durante le processioni possono essere puniti, dopo accertata la responsabilità, dall'Ordinario Diocesano con la rimozione del Rettore o di chi in sua vece ha diretto la confraternita, e con la sospensione sino a tre anni dalla confraternita dalle processioni, con altra pena a discrezione dell'Ecc.mo Vescovo.

Art. 7°) Ogni confraternita deve avere un assistente ecclesiastico nominato dall'Ecc.mo Vescovo Diocesano, il quale deve accompagnare la confraternita in tutte le processioni isolate, non mai in quelle collettive che vengono eseguite dal. Rev.mo Capitolo; deve intervenire in tutte le riunioni e vistare le deliberazioni prese regolarmente, (avendo voto consultivo) sorvegliare l'andamento religioso e morale della confraternita e ogni anno riferire all'Ecc.mo Vescovo Diocesano.

Art. 8°) Ogni confraternita deve curare in modo particolare la celebrazione della festa del proprio Sante titolare, il cui programma deve essere formulato dall'Assistente ecclesiastico ed approvato dal Vicario Foraneo locale e dall'Ordinario Diocesano. In ogni festa e sua preparazione non deve mancare la sacra predicazione e la Comunione generale anche dei confrati; mentre si deve limitare al puro necessario la pompa esteriore.

Art. 9°) Tutti i confrati in conformità alle disposizioni dei sacri Canonici, deve fare ogni anno il santo Precetto Pasquale e nel giorno della adorazione alla SS. Sacramento che fa la propria confraternita o anche privatamente durante il tempo pasquale. Prima della Domenica della Trinità ognuno deve presentare al Rettore della confraternita l'attestato dell'adempimento del precetto. La omissione di tale importante dovere di cui ogni buon cristiano viene punita su proposta dell'Assistente Ecclesiastico e del Rettore con l'espulsione dalla confraternita dopo trascorso il 31 dicembre di ogni anno. La pena viene inflitta dall'Amministrazione della Confraternita.

Art. 10°) Su proposta dell'Amministrazione (o dell'Assistente Ecclesiastico) ogni confraternita con deliberazione speciale deve infliggere la pena della espulsione a quei confrati che, malgrado diffidati in iscritto dalla Amministrazione e trascorsi inutilmente sei mesi dalla diffida, si mantengono in condizioni di pubblici peccatori. Tale pena viene pure applicata a tutti coloro che hanno riportata una condanna penale superiore ai tre anni per delitti comuni; mentre i confrati condannati a pena inferiore restano sospesi per tutto il tempo della pena da scontare.

Art. 11°) I confrati o figli di confrati che col pretesto di matrimonio prendono la fuga, atto assai scandaloso per un buon cristiano, restano sospesi da ogni diritto per un anno e prima di essere riammessi devono pagare alla confraternita la multa di lire cinquanta. In caso diverso restano nella sospensione se effettivi, non passeranno effettivi se figli di confrati.

Art. 12°) Ogni confraternita deve avere la massima cura della propria cappella al Cimitero, specie se dotata di altare ed eretta in oratorio. La cura di ogni cappella per quanto riguarda le funzioni religiose, viene affidata all'Assistente ecclesiastico.

Art. 13°) Ogni anno non più tardi del 31 marzo ogni confraternita deve presentare al vescovo Diocesano e tramite del vicario Foraneo i conti consuntivi dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso, La omissione di tale presentazione è passibile di pena a carico dell'Amministrazione.

Art. 14°) Ogni confraternita deve impostare nel proprio bilancio il consueto contributo per il quaresimalista che assume obbligo di sermone nell'ora

dell'adorazione al SS. Sacramento nonché il contributo annuale di £. 25 a favore delle vocazioni Ecclesiastiche della Diocesi.

Art. 15°) Ogni anno, in un giorno da destinarsi dal Rev. Arciprete, tutti i Rettori delle Confraternite vengono riuniti nella canonica della Matrice per discutere sotto la presidenza dell'Arciprete ed insieme ai propri Assistenti Ecclesiastici tutti quei provvedimenti che riguardano Il buon andamento delle confraternite in rapporto ai doveri religiosi e morali.

Art.16) Il presente regolamento deve essere comunicato e letto alle confraternite nella prima riunione che si avrà dopo la consegna fattane al Rettore dal vicario foraneo a cui egli lascerà ricevuta in iscritto.

N.B.

L'art. 11 del presente regolamento così recitava:

Art. 11°) *«I confrati o figli di confrati che col pretesto di matrimonio prendono la fuga, atto assai scandaloso per un buon cristiano, restano cancellati ispo facto dalla confraternita e interdetti da ogni carica dalla confraternita per cinque anni.*

In caso diverso restano nella sospensione se effettivi, non passeranno effettivi se figli di confrati.»

Trascrizione Basilio Arona

Troina 1 gennaio 2005
Chiesa San Silvestro